

**Domanda:**

Nel caso in cui di sanzione dovuta per un illecito amministrativo in materia di ambiente (deposito incontrollato di rifiuti provenienti da potatura di giardinaggio), dove sono stati verbalizzati il trasgressore (esecutore materiale del deposito di rifiuti) e il proprietario dei rifiuti, con due verbali distinti, il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato da ambedue le parti o il pagamento di uno libera l'altro?

**Risposta (a cura della dott.ssa Stefania Pallotta):**

In tema di illecito amministrativo l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 descrive alcune ipotesi di solidarietà passiva, prevedendo che determinati soggetti siano chiamati ad rispondere, in solido con l'autore della violazione, del pagamento della somma da questi dovuta a titolo di sanzione amministrativa. Il disposto dell'art. 6 si raccorda con la previsione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, che impone di indirizzare la contestazione della violazione non solo al trasgressore, ma anche alla persona obbligata in solido.

Sul piano della disciplina, la regola della solidarietà comporta che ciascun condebitore sia tenuto per l'intero e che il creditore abbia facoltà di scegliere il coobbligato cui chiedere l'adempimento totale; inoltre, l'adempimento di un condebitore libera gli altri, salva l'azione di regresso prevista per regolare i rapporti interni dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 689/1981.

La circostanza che i due soggetti tenuti al pagamento della somma-sanzione per un medesimo illecito siano indicati in due distinti verbali non incide sulla natura degli istituti richiamati, purché i verbali specificino con completezza e chiarezza la rispettive qualità di trasgressore e obbligato in solido.

Va rilevato che l'organo di vigilanza ambientale può legittimamente scegliere come procedere alla verbalizzazione della contestazione (se in un unico verbale o in più verbali distinti) e che la

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

modalità prescelta non incide sulla legittimità dei verbali e delle conseguenti ordinanze-ingiunzione. Tuttavia, nel caso di un illecito con un solo soggetto attivo e un singolo responsabile solidale, si ritiene che la stesura di un unico atto di contestazione, recante la duplice indicazione del soggetto attivo dell'illecito e del responsabile solidale, costituisca la modalità più opportuna a mettere in luce una dinamica procedimentale in cui la prestazione dovuta è unica e il pagamento della sanzione pecuniaria da parte di uno degli obbligati determina l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.

Stefania Pallotta

*Pubblicato il 4 giugno 2007*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*